

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio destinato alle piccole e medie imprese operanti prevalentemente nei settori artigianali, produttivi e dei servizi, comprese le lavorazioni complementari e accessorie e le attività complementari all'edilizia.

Il contratto è finalizzato alla protezione dei beni aziendali, della responsabilità civile e delle spese legali connesse allo svolgimento dell'attività. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed altri eventi; Furto; Elettronica e Guasti macchine; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio e altri eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero, nonché le spese previste dal contratto conseguenti al sinistro;
- ✓ indennizza i danni derivanti da eventi quali implosione, onda sonora, urto di veicoli, sviluppo di fumi e guasti causati per impedire o arrestare l'incendio.

Sono inoltre previste estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione gas;
- ✓ Prezzo di vendita;
- ✓ Merci e/o macchinari decentrati;
- ✓ Operazioni di carico e scarico;
- ✓ Attività ambulante.

Con pagamento di un **premio aggiuntivo** è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali, tra cui:

- ✓ Impianti solari termici e fotovoltaici;
- ✓ Ricorso terzi o locatari;
- ✓ Danni da acqua;
- ✓ Indennità aggiuntiva;
- ✓ Eventi sociopolitici ed atmosferici;
- ✓ Grandine su fragili e su autoveicoli;
- ✓ Sovraccarico neve e danni da neve;
- ✓ Danni elettrici ed elettronici;
- ✓ Garanzie per merci, trasporto e movimentazione;
- ✓ Colaggio da impianti e dispersione liquidi;
- ✓ Allagamento;
- ✓ Garanzie per cristalli, insegne e beni all'aperto;
- ✓ Perdita di canoni di locazione;
- ✓ Onorario periti.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ indennizza i danni derivanti da furto commesso dai dipendenti nei casi previsti dal contratto;
- ✓ indennizza i guasti arrecati ai locali, ai mezzi di chiusura e ai mezzi di custodia in occasione del furto o del tentato furto.

Sono inoltre previste estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ rimborso spese per sostituzione serrature;
- ✓ prosecuzione della copertura per il contenuto trasferito temporaneamente a seguito di sinistro.

Con pagamento di un **premio aggiuntivo** è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali, tra cui:

- ✓ Furto del contenuto in aumento temporaneo;

- ✓ Valori custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa o cassaforte;
- ✓ Trasporto valori;
- ✓ Merci e attrezzature trasportate;
- ✓ Enti all'aperto;
- ✓ Commercio ambulante;
- ✓ Fiere;
- ✓ Danni indiretti;
- ✓ Onorario periti.

Sezione Elettronica e Guasti macchine

La Società, a seguito di un evento accidentale non espressamente escluso dalle Condizioni di Assicurazione:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi o in consegna e custodia;
- ✓ indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari adibiti alla produzione industriale;
- ✓ comprende, nei limiti previsti dal contratto, le spese per riparazioni provvisorie e i maggiori costi sostenuti per l'utilizzo temporaneo di apparecchiature sostitutive;
- ✓ rimborsa i costi per il riacquisto dei supporti di dati e per la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile.

Con pagamento di un **premio aggiuntivo** può essere acquistata la garanzia relativa alle apparecchiature ad impiego mobile.

Sezione Responsabilità Civile

La Società:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata;
- ✓ assicura la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per infortuni subiti durante l'attività lavorativa;
- ✓ comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ comprende i danni derivanti da lavori presso terzi, operazioni di carico e scarico, committenza lavori e committenza auto;
- ✓ comprende i danni causati durante lo svolgimento di attività complementari e accessorie dichiarate in polizza;
- ✓ comprende, nei limiti previsti dal contratto, i danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile;
- ✓ comprende i danni derivanti da inquinamento accidentale causato da fatto improvviso e accidentale;
- ✓ comprende i danni causati da prodotti venduti o somministrati direttamente al consumatore finale nei casi previsti dal contratto.

Con pagamento di un **premio aggiuntivo** è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali, tra cui:

- ✓ Postuma impiantisti e per attività non soggette al D.M. 37/2008;
- ✓ Garanzie per officine, autofficine e gommisti;
- ✓ Circolazione carrelli;
- ✓ Danni a cose in consegna e custodia;

- ✓ Danni a condutture e impianti sotterranei;
- ✓ Soccorso stradale;
- ✓ RC prodotti e spese per ritiro prodotti;
- ✓ Malattie professionali.

Sezione Tutela Legale

La Società copre, nei limiti previsti dal contratto, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

Sono comprese, a titolo esemplificativo:

- ✓ le spese per la difesa penale per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi nei casi previsti dal contratto;
- ✓ le spese per controversie in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, tutela ambientale e protezione dei dati personali;
- ✓ le spese per opposizione a sanzioni amministrative;
- ✓ le spese per procedimenti relativi a rapporti di lavoro e vertenze con istituti previdenziali;
- ✓ le spese per controversie relative a fornitori, clienti, immobili e contratti connessi all'attività assicurata;
- ✓ le spese legali relative a richieste di risarcimento per danni subiti da terzi;
- ✓ le spese di mediazione, arbitrato e negoziazione assistita previste dal contratto.

La garanzia opera anche per sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social network nell'ambito dell'attività assicurata.

Con pagamento di un **premio aggiuntivo** è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali, tra cui:

- ✓ vertenze contrattuali con i clienti e recupero crediti;
- ✓ tutela per amministratori, sindaci e revisori;
- ✓ opposizione a sanzioni amministrative.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio e altri eventi

Sono esclusi i danni:

- ✗ causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio;
- ✗ causati da esplosione nucleare o radiazioni;
- ✗ causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- ✗ derivanti da furto, smarrimento o ammanchi delle cose assicurate;
- ✗ derivanti da rischi informatici e digitali (Cyber Risk).

Alcuni eventi naturali e altri rischi specifici sono assicurabili solo se espressamente richiamati in polizza.

Sezione Furto

Sono esclusi i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare o invasione;
- ✗ verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri eventi naturali;
- ✗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e nei casi previsti dal contratto;
- ✗ commessi o agevolati da persone incaricate della

sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;

- ✗ verificatisi durante periodi di prolungato incustodimento dei locali secondo quanto previsto dal contratto;
- ✗ derivanti da rischi informatici e digitali (Cyber Risk).

Sezione Elettronica e Guasti macchine

Sono esclusi i danni:

- ✗ causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ derivanti da guerra, terrorismo, eventi nucleari o rischi informatici e digitali (Cyber Risk);
- ✗ dovuti a usura, deperimento, corrosione, difetti noti o carente manutenzione;
- ✗ verificatisi durante trasporti o trasferimenti non previsti dal contratto;
- ✗ relativi a parti soggette a consumo, materiali di esercizio o componenti intercambiabili;
- ✗ di natura estetica che non compromettano il funzionamento dei beni assicurati;
- ✗ derivanti da utilizzo improprio, sovraccarico o inosservanza delle prescrizioni del costruttore;
- ✗ causati da eventi già assicurabili nella Sezione Incendio ed altri eventi, salvo quanto diversamente previsto dal contratto;
- ✗ relativi a macchinari o apparecchiature presso terzi, salvo diversa pattuizione.

Sezione Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ derivanti da attività non dichiarate in polizza;
- ✗ causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ derivanti da inquinamento non conseguente a fatto accidentale;
- ✗ derivanti da furto;
- ✗ relativi a opere o cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto eventualmente previsto dalle garanzie opzionali acquistate;
- ✗ derivanti da prodotti difettosi, richiamo prodotti o responsabilità postuma, salvo se richiamate in polizza;
- ✗ relativi a malattie professionali, salvo se acquistata la relativa garanzia opzionale;
- ✗ derivanti da rischi informatici e digitali (Cyber Risk);
- ✗ subiti da soggetti che non rivestono la qualifica di terzi ai sensi del contratto.

Sezione Tutela Legale

Sono escluse le controversie:

- ✗ in materia fiscale, tributaria, societaria o amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo i casi previsti dal contratto;
- ✗ conseguenti a guerra, terrorismo, tumulti popolari, eventi naturali catastrofali o fenomeni nucleari;
- ✗ relative alla proprietà, guida o circolazione di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, salvo quanto eventualmente previsto in garanzia;
- ✗ relative a brevetti, marchi, concorrenza sleale o rapporti tra soci e amministratori;
- ✗ derivanti da rapporti contrattuali con clienti o fornitori e dal recupero crediti, salvo se acquistate le relative garanzie;
- ✗ connesse a rischi informatici e digitali (Cyber Risk), salvo diversa previsione contrattuale.

Restano escluse multe, ammende, sanzioni e oneri fiscali.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si riportano i principali limiti applicabili alle garanzie base.

Sezione Incendio ed Eventi: per eventi sociopolitici è previsto scoperto del 10% con franchigia € 500 e limite pari al 70% della somma assicurata; per eventi atmosferici sono previsti scoperti dal 10% al 25%, franchigia da € 1.000 e limite pari al 70% della somma assicurata; per danni da acqua è previsto scoperto del 10% con franchigia a partire da € 250 e limite pari al 70% della somma assicurata; per allagamento è previsto scoperto del 15% con limite fino a € 20.000 per sinistro e anno assicurativo; per danni elettrici si applica lo scoperto 10% con minimo di € 250.

Sezione Furto: per il furto del contenuto è previsto scoperto del 10% con franchigia di € 250; per guasti cagionati dai ladri il limite di indennizzo è pari a € 3.000; per spese di sostituzione serrature il limite è pari a € 750; per trasporto valori è previsto scoperto del 20% con limite pari al 10% della somma assicurata e massimo € 3.000; per merci presso fiere ed esposizioni il limite è pari a € 2.500; per enti all'aperto si applica scoperto del 20% con franchigia € 1.500.

Sezione Elettronica e Guasti macchine: per i danni alle apparecchiature elettroniche è previsto scoperto del 15% con minimo di € 250; per fenomeni elettrici di origine esterna, in assenza dei sistemi di protezione previsti dal contratto, si applica scoperto del 25%.

Sezione Responsabilità Civile: per la garanzia R.C.T. è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di € 250 per sinistro; per la garanzia R.C.O. è prevista franchigia di € 3.000 per sinistro; per danni da interruzione o sospensione di attività è previsto scoperto del 10% con minimo di € 1.000 e limite di risarcimento pari a € 100.000; per danni da inquinamento accidentale è previsto scoperto del 10% con franchigia di € 2.500 e limite di risarcimento pari a € 100.000.

Sezione Tutela Legale: le spese legali vengono rimborsate entro il massimale indicato in polizza; per la difesa penale per delitto doloso è previsto un anticipo massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio; per alcune controversie contrattuali è previsto un valore minimo della controversia pari a € 500 per l'operatività della fase giudiziale; per opposizione a sanzioni amministrative il valore della sanzione deve essere pari o superiore a € 1.000.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i beni e le attività ubicati nel territorio indicato in polizza. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie:

- ✓ le garanzie relative ai danni ai beni operano nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza;
- ✓ la garanzia RC opera per i danni verificatisi nei territori europei, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- ✓ la garanzia Tutela Legale opera nei territori e con i limiti territoriali previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- ✓ la garanzia Apparecchiature ad impiego mobile opera nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- ! fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- ! comunicare alla Società eventuali variazioni che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio;
- ! pagare il premio assicurativo alle scadenze previste;
- ! adottare le misure necessarie per diminuire il rischio di danno;
- ! in caso di sinistro, darne avviso alla Società nei termini previsti dal contratto e fornire la documentazione richiesta;
- ! conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, salvo diversa necessità;
- ! Elettronica e Guasti macchine: effettuare il backup dei dati con periodicità almeno settimanale nei casi previsti dal contratto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte previste dalla legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha **validità dalle ore 24** del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta **sospesa dalle ore 24 del 30° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto, annuale o poliennale, può essere disdetto mediante lettera raccomandata A/R o PEC, da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza, senza oneri aggiuntivi. Per i contratti di durata poliennale superiore a cinque anni, il Contraente può recedere trascorso il primo quinquennio, con preavviso di almeno 60 giorni ed effetto dalla fine dell'annualità in corso.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso della Società, questa rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

Se il contratto è stato concluso a distanza, il Consumatore può recedere entro 14 giorni dalla stipula, purché non si sia verificato alcun Sinistro, mediante raccomandata A/R, PEC o, se disponibile, tramite le funzionalità messe a disposizione dall'intermediario online attraverso cui il contratto è stato concluso.

Assicurazione multirischio per le imprese artigianali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto ASSICURAZIONE ARTIGIANO VHV

Data di realizzazione: agosto 2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.327.933 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2025 era pari al 247%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2025 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, il contraente può scegliere di acquistare ulteriori garanzie opzionali, valide esclusivamente se espressamente richiamate in polizza e nei limiti delle somme assicurate, franchigie e massimali indicati.

Di seguito sono riepilogate le principali opzioni attivabili con pagamento di un premio aggiuntivo.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività si rinvia alle Condizioni di assicurazione, si richiamano gli articoli.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Danni elettrici ed elettronici: la garanzia copre i danni materiali e diretti a impianti, apparecchiature, macchinari e circuiti elettrici ed elettronici causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici (*art. 2.2.14 CDA*).

Allagamento: la garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento o riversamento d'acqua verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati, nei limiti previsti in polizza (*art. 2.2.13 CDA*).

Danni da acqua: la garanzia copre i danni derivanti da fuoriuscita d'acqua, gelo, occlusione o rigurgito di condutture e le relative spese di ricerca e riparazione (*art. 2.2.19 CDA*).

Eventi atmosferici: la garanzia copre i danni materiali e diretti causati da vento, grandine, trombe d'aria e altri eventi atmosferici alle cose assicurate, nei limiti previsti dal contratto (*artt. 2.2.7-12 CDA*).

Merci in refrigerazione: la garanzia copre i danni alle merci in refrigerazione conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno derivanti da eventi garantiti dal contratto, anche su automezzi (*artt. 2.2.15-16 CDA*).

Impianti fotovoltaici e solari: la garanzia copre i danni materiali e diretti agli impianti fotovoltaici e solari termici assicurati causati dagli eventi previsti dal contratto, nei limiti e alle condizioni indicate in polizza (*art. 2.2.1 CDA*).

Indennità aggiuntiva: la garanzia riconosce una maggiorazione dell'indennizzo per compensare l'interruzione o l'intralcio dell'attività conseguente a un sinistro indennizzabile (*art. 2.2.5 CDA*).

Ricorso terzi o locatari: la garanzia copre le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per danni materiali e diretti causati a cose di terzi o locatari da sinistri indennizzabili ai sensi della polizza (*art. 2.2.2 CDA*).

SEZIONE FURTO

Enti all'aperto: la garanzia copre il furto di enti e attrezzature posti all'esterno dei locali assicurati, nelle aree di pertinenza dell'attività assicurata (*art. 3.2.2 CDA*).

Merci e attrezzature trasportate: la garanzia copre il furto di merci e attrezzature durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'Assicurato o dagli addetti all'attività assicurata (*art. 3.2.3 CDA*).

Guasti e atti vandalici in aumento: la garanzia aumenta i limiti di indennizzo previsti per i guasti e gli atti vandalici causati in occasione di furto o tentato furto (*art. 3.2.4 CDA*).

Fiere: la garanzia copre il furto e la rapina di merci e attrezzature presso fiere e mostre, purché all'interno dell'area fieristica (art. 3.2.5 CDA).

Valori in cassaforte: la garanzia copre il furto e la rapina dei valori custoditi in cassaforte (art. 3.2.6 CDA).

Valori in cassetti, mobili e registratori di cassa: la garanzia copre il furto e la rapina dei valori custoditi in cassetti, mobili o registratori di cassa (art. 3.2.7 CDA).

Trasporto valori: la garanzia copre furto, furto con destrezza, scippo, rapina ed estorsione dei valori durante il trasporto effettuato dall'Assicurato o dagli addetti autorizzati (art. 3.2.8 CDA).

Attività ambulante: la garanzia estende la copertura alla rapina dei beni assicurati durante lo svolgimento dell'attività ambulante accessoria (art. 3.2.9 CDA).

Danni indiretti: la garanzia prevede una maggiorazione dell'indennizzo liquidato a seguito di sinistro indennizzabile (art. 3.2.10 CDA).

Onorario periti: la garanzia rimborsa le spese e gli onorari del perito nominato dall'Assicurato nei casi previsti dal contratto (art. 3.2.11 CDA).

SEZIONE RC: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Postuma impiantisti: la garanzia copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione eseguiti dall'Assicurato ai sensi del D.M. 37/2008, purché manifestati entro i termini previsti dal contratto (art. 5.2.1 CDA).

RC postuma per attività non soggette al D.M. 37/2008: la garanzia copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti dall'Assicurato, purché manifestati entro i termini previsti dal contratto (art. 5.2.2 CDA).

Garanzie per officine, autofficine e gommisti: la garanzia copre i danni derivanti dall'attività di riparazione, manutenzione, revisione e custodia dei veicoli nei limiti previsti dal contratto (art. 5.2.3 CDA).

Circolazione carrelli: la garanzia copre i danni cagionati a terzi dalla circolazione di carrelli e mezzi operativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA, nei limiti previsti dal contratto (art. 5.2.4 CDA).

Danni a cose in consegna e custodia: la garanzia copre i danni alle cose detenute dall'Assicurato per lavorazione, manutenzione, riparazione, deposito o custodia (art. 5.2.6 CDA).

Danni a condutture e impianti sotterranei: la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a condutture e impianti sotterranei durante l'esecuzione dei lavori (art. 5.2.10 CDA).

Soccorso stradale: la garanzia copre la responsabilità civile derivante dall'attività di soccorso e recupero dei veicoli nei limiti previsti dal contratto (art. 5.2.9 CDA).

Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti: la garanzia copre i danni cagionati dai prodotti dopo la consegna e le spese sostenute per il loro ritiro dal mercato nei casi previsti dal contratto (art. 5.2.14 CDA).

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Malattie professionali: la garanzia estende la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura nei limiti previsti dal contratto (art. 5.2.16 CDA).



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione del DIP Base, si segnala che le esclusioni possono variare in funzione delle garanzie acquistate. Di seguito si riportano alcune esclusioni relative a specifiche garanzie opzionali. Per il dettaglio completo delle esclusioni, limitazioni e condizioni di operatività si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

- Eventi atmosferici: i danni causati da infiltrazioni, umidità, stillicidio o accumulo esterno di acqua, nonché quelli a enti posti all'aperto se non espressamente assicurati;
- Grandine su fragili: i danni a serramenti, vetrate e lucernari non causati direttamente dalla grandine;
- Allagamento: i danni causati da inondazioni, alluvioni, acqua condotta e colaggio da impianti automatici di estinzione;
- Danni elettrici ed elettronici: i danni dovuti a usura, carente manutenzione, difetti noti o per i quali deve rispondere il costruttore, fornitore o installatore;
- Ricorso terzi o locatari: i danni non conseguenti a incendio, esplosione o scoppio indennizzabili ai sensi del contratto;
- Impianti fotovoltaici e solari: i danni dovuti a difetti di progettazione, posa in opera, usura o carente manutenzione;
- Merci in refrigerazione: i danni conseguenti a interruzione della produzione del freddo di durata inferiore al periodo minimo previsto dal contratto.

SEZIONE FURTO

- Trasporto valori: la copertura opera esclusivamente per le persone indicate dal contratto e nelle modalità e fasce orarie previste.
- Merci e attrezzature trasportate: la Società non indennizza i danni derivanti da mancata riconsegna e non indennizza i danni ai veicoli.
- Fiere: la copertura opera solo per merci e attrezzature che si trovano all'interno dell'area fieristica.
- Enti all'aperto: i danni a beni non collocati nelle pertinenze dell'attività assicurata;
- Attività ambulante: non sono assicurate le apparecchiature elettroniche, i valori e i preziosi;
- Valori in cassaforte: i danni verificatisi se la cassaforte non risulta chiusa con i mezzi di sicurezza previsti.

SEZIONE ELETTRONICA

- Apparecchiature ad impiego mobile: non sono indennizzabili i danni a schermi e monitor dovuti a graffiature o rotture. (art. 4.2.1 CDA)

SEZIONE RC: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

- Postuma impiantisti: non sono assicurati i danni alle opere oggetto dell'intervento, le spese di riparazione o rifacimento delle stesse e i danni da interruzione o sospensione di attività;
- Circolazione carrelli: non sono assicurati i danni derivanti dalla conduzione di carrelli da parte di persone non abilitate secondo le disposizioni di legge vigenti;

- Danni a cose in consegna e custodia: non sono assicurati i danni alle cose che costituiscono oggetto diretto delle lavorazioni eseguite dall'Assicurato.
- Soccorso stradale: non sono assicurati i danni verificatisi durante le operazioni di recupero di veicoli situati, anche parzialmente, al di fuori della sede stradale, i danni inevitabilmente connessi alle operazioni necessarie per agganciare o sganciare il veicolo soccorso e i danni alle cose e agli animali trasportati sui veicoli soccorsi;
- Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti: non sono assicurati il controvalore del prodotto difettoso, le spese di sostituzione o riparazione dello stesso e le spese di ritiro dal mercato.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

- Malattie professionali: le malattie manifestatesi prima della stipula della polizza;
- le conseguenze derivanti da dolo dell'Assicurato;
- le richieste di risarcimento non riconducibili allo svolgimento dell'attività assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e altri eventi

Merchi in refrigerazione: operatività subordinata al superamento del periodo minimo di interruzione del freddo;

Impianti fotovoltaici e solari: operatività subordinata all'acquisto delle specifiche garanzie richiamate.

Furto

Trasporto valori: limiti differenziati in funzione dell'ammontare dei valori trasportati e delle modalità di trasporto adottate.

Valori in cassaforte: operatività subordinata al rispetto delle modalità di custodia previste dal contratto.

Fiere: validità limitata ai locali e ai periodi previsti dal contratto.

Attività ambulante: operatività limitata ai casi di rapina.

Elettronica e Guasti Macchine

Apparecchiature ad impiego mobile: operatività subordinata all'adozione delle modalità di custodia e trasporto previste dal contratto.

Responsabilità civile

RC postuma: operatività limitata ai lavori eseguiti nel periodo di validità della polizza e denunciati entro i termini previsti dal contratto.

Soccorso stradale: operatività limitata alle attività di soccorso stradale e alle operazioni di carico, scarico, traino e trasporto dei veicoli soccorsi.

RC prodotti: operatività in forma Claims Made e limite temporale per i sinistri in serie.

Lavori presso terzi: la copertura per i danni derivanti da attività svolte presso terzi opera solo se la relativa garanzia è espressamente richiamata in polizza.

Malattie professionali: limite al massimale indicato in polizza indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Tutela legale

Difesa penale dolosa: rimborso subordinato all'esito favorevole del procedimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a piccole e medie imprese operanti prevalentemente nei settori **artigianali, produttivi e dei servizi, comprese le lavorazioni complementari e accessorie, nonché le attività complementari all'edilizia**, che necessitano di una copertura assicurativa per la protezione dei beni aziendali, della responsabilità civile e delle spese legali connesse allo svolgimento dell'attività.

Il prodotto opera per attività esercitate nei locali indicati in polizza ubicati in **Italia**, purché i fabbricati siano in buono stato di manutenzione, non in costruzione né abbandonati e conformi ai requisiti previsti dal contratto.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari a circa 23,4% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it. I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e, tranne per la sezione "Tutela legale", il contributo al Fondo di Solidarietà per le Vittime del Racket e dell'Usura pari al 1%, sui premi imponibili. Le prestazioni assicurate non sono tassate.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.</i> <i>La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.</i>
Effetti dell'oblio oncologico	<i>Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico:</i> <i>le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente;</i> <i>l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO È DISPONIBILE UN'AREA RISERVATA (HOME INSURANCE) ATTRAVERSO LA QUALE, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL CONTRATTO ONLINE.